


le voci contabili, la delibera non disciplina nel dettaglio tutte le fattispecie necessarie per la predisposizione del documento.

Nello specifico, per alcune voci essa individua specifici criteri di valutazione da applicare (es. strumenti in valuta e strumenti finanziari quotati), per altre effettua richiami a disposizioni (es. immobilizzazioni materiali e immateriali), mentre sussistono “vuoti normativi” laddove l'autorità non disponga nulla.

In quest'ultimo caso i fondi ricorrono ai principi contabili nazionali che disciplinano tali fattispecie,

purché siano coerenti con i principi generali oggetto della delibera. In assenza dei principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), si applicano gli IAS/IFRS competenti in materia (IAS 26).

Di conseguenza, esiste una gerarchia tra le diverse normative, in quanto il bilancio è redatto sulla base delle disposizioni previste dalla Covip, ma a integrazione, ove necessario e ove applicabili, sono utilizzati i principi contabili nazionali e, in mancanza di questi ultimi, sono applicati i principi contabili internazionali.



Non esiste un provvedimento legislativo che stabilisca quali principi contabili nazionali debbano essere adottati. Ne consegue che, data l'assenza di una disciplina unitaria, i fondi pensione interpretano e scelgono liberamente i criteri ritenuti opportuni, ovviamente sempre nel rispetto dei principi generali dettati dalla Covip.

Di seguito sono riepilogate le linee guida stabilite dall'autorità, con l'evidenza delle principali analogie o differenze rispetto alle altre discipline (nazionali e internazionali).

a) La clausola generale riprende quanto previsto dal codice civile per il bilancio delle società (art. 2423 c.c.), cioè il rispetto di tale regola e dei relativi obblighi informativi complementari (sussistono solo se dall'applicazione della norma non risulti una rappresentazione veritiera e corretta). La deroga alla clausola generale è consentita, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi e gli effetti sulla situazione patrimoniale e sull'andamento dell'esercizio.

b) La costanza dei criteri di valutazione